

N. 00145/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.

sul ricorso n. 37 del 2015 proposto da **, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Sandoni ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 4, presso lo studio dell'avv. Valeria Lussana;

contro

la Questura di Modena, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Modena in data 19 giugno 2014, recante il rigetto dell'istanza di rilascio al ricorrente, cittadino albanese, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;

Vista l'istanza cautelare del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito, per l'Amministrazione, alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2015 il difensore come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con decreto in data 19 giugno 2014, provvedendo sulla richiesta di rilascio al ricorrente - cittadino albanese - di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998, la Questura di Modena opponeva il motivo ostativo legato all'omessa esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 32, e in ragione di ciò rigettava l'istanza;

che l'interessato ha impugnato il provvedimento questorile, imputando all'Amministrazione di avere indebitamente fatto gravare sullo straniero un adempimento procedimentale che dovrebbe invece essere curato dall'Amministrazione stessa;

che si è costituita in giudizio la Questura di Modena, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2015, ascoltato il rappresentante dell'Amministrazione, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, il "permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico ...";

che, come rilevato dalla giurisprudenza, quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce fase endoprocedimentale facente capo all'Amministrazione procedente e non anche di formalità posta a carico dell'istante, sicché non spetta a quest'ultimo richiedere il relativo parere (v. TAR Liguria, Sez. II, 15 novembre 2012 n. 1441);

che si presenta pertanto illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, con conseguente accoglimento del ricorso, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, chiamata ad acquisire il parere in questione e ad effettuare tutte le ulteriori verifiche necessarie;

Considerato, in definitiva, che - stante la sussistenza dei presupposti di legge - la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, **lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato**, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)